

DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DELLE ACQUE PIOVANE E DELLE CAVE DISMESSE

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge nasce dall'esigenza di affrontare in modo strutturale e lungimirante gli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici, con particolare riferimento alla crescente scarsità della risorsa idrica. Le ricorrenti fasi di siccità, unite all'aumento della domanda di acqua da parte dei settori produttivi, agricoli e civili, impongono alle istituzioni regionali l'adozione di politiche orientate al risparmio idrico, alla sostenibilità ambientale e alla resilienza dei territori.

In tale contesto, la Regione intende promuovere una gestione più razionale e responsabile dell'acqua, valorizzandone il recupero e il riutilizzo, in coerenza con l'ordinamento europeo, con la normativa statale vigente e con la disciplina regionale in materia di governo del territorio.

L'articolo 1 definisce le finalità generali della proposta di legge, riconoscendo il risparmio idrico quale elemento centrale nella progettazione e realizzazione delle opere edilizie. La norma sottolinea il ruolo strategico della sostenibilità ambientale come risposta alle criticità generate dai cambiamenti climatici, in particolare alla riduzione delle risorse idriche disponibili. Viene altresì ribadito il rispetto del quadro normativo sovraordinato e degli strumenti di pianificazione territoriale regionale.

L'articolo 2 individua le principali tipologie di intervento finalizzate alla salvaguardia delle risorse idriche e al loro uso razionale, attraverso il recupero e il riutilizzo delle acque piovane per usi diversi dal consumo umano. In particolare, la norma promuove: la realizzazione di sistemi integrativi di captazione, filtraggio, accumulo e distribuzione delle acque meteoriche, anche mediante l'utilizzo delle coperture degli edifici; la realizzazione di vasche di raccolta collocate in lotti edificabili o in aree pubbliche, quali sedi stradali, parcheggi o spazi verdi, nonché in siti orograficamente idonei. La definizione dei requisiti tecnici ed ambientali di tali opere è demandata a un regolamento della Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale in materia di contrasto alla scarsità idrica, con particolare attenzione alle esigenze del settore agricolo. Il comma 2 specifica gli ambiti di utilizzo dell'acqua piovana recuperata, tra cui la manutenzione del verde, l'alimentazione delle reti antincendio, il lavaggio di veicoli e strade, alcuni usi domestici compatibili previa autorizzazione sanitaria, nonché il supporto a sistemi di produzione di energia elettrica.

L'articolo 3 introduce una disciplina volta alla valorizzazione delle cave fluviali dismesse, riconoscendone il potenziale ambientale, paesaggistico ed economico. La Giunta regionale è chiamata a effettuare una ricognizione dello stato giuridico e ambientale delle cave, anche in collaborazione con i Comuni. La norma prevede inoltre l'avvio di progetti di recupero e rifunionalizzazione delle aree estrattive dismesse, destinandole ad attività di turismo naturalistico, parchi fluviali, percorsi ciclo-pedonali, strutture ricettive sostenibili, stazioni di monitoraggio ambientale e spazi per la valorizzazione dell'artigianato e delle produzioni agricole locali. Tali interventi mirano a coniugare tutela ambientale, sviluppo sostenibile e rilancio economico dei territori interessati.

L'articolo 4 disciplina l'adozione dei provvedimenti attuativi necessari all'effettiva applicazione della legge. In particolare, entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, la Giunta regionale è chiamata ad adottare il regolamento previsto dall'articolo 2, previo parere della competente Commissione assembleare. Entro lo stesso termine, la Giunta definisce inoltre i casi in cui il recupero delle acque piovane è obbligatorio e stabilisce le condizioni per l'accesso a riduzioni degli oneri di costruzione, incentivando così l'adozione di soluzioni progettuali orientate al risparmio idrico.

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria, precisando che dall'attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le attività previste sono realizzate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, garantendo così la sostenibilità economica dell'intervento normativo.

SCHEDA ECONOMICO-FINANZIARIA
(articolo 84 del Regolamento interno)

Elementi idonei a suffragare la neutralità o invarianza finanziaria

CLAUSOLA DI NEUTRALITÀ O INVARIANZA FINANZIARIA La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari o minori entrate a carico del bilancio regionale.	Le disposizioni contenute nella proposta di legge hanno prevalentemente natura programmatica, regolatoria e di indirizzo, in quanto finalizzate a promuovere il recupero e il riutilizzo delle acque piovane, nonché la valorizzazione delle cave fluviali dismesse, nell'ottica del risparmio idrico, della sostenibilità ambientale e dell'adattamento ai cambiamenti climatici. In particolare, la legge prevede: la promozione di sistemi di captazione, accumulo e riutilizzo delle acque meteoriche nell'ambito di interventi edilizi e infrastrutturali, la definizione, mediante regolamento della Giunta regionale, dei requisiti tecnici per tali sistemi, la ricognizione della situazione giuridica e ambientale delle cave fluviali dismesse e la promozione di iniziative di valorizzazione delle stesse. Le attività previste rientrano nelle competenze istituzionali delle strutture regionali già operanti nei settori dell'ambiente, del governo del territorio e della gestione delle risorse idriche e possono essere svolte nell'ambito delle funzioni ordinarie dell'amministrazione regionale. La proposta di legge non istituisce nuovi fondi, non prevede contributi o incentivi finanziari e non determina nuovi programmi di spesa. Gli eventuali interventi realizzativi restano a carico dei soggetti pubblici o privati competenti nell'ambito delle rispettive funzioni e delle risorse disponibili.
--	---

